



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Atto Dirigenziale N. 101 del 16/01/2020

Classifica: 008.05.01

Anno 2020

(7128472)

<i>Oggetto</i>	<b>ISTANZA SOCIETA' AGRICOLA IL PINO DI CASAGLIA PER TRASFORMAZIONE DI AREE BOSCADE IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 80BIS DEL REGOLAMENTO FORESTALE, IN LOCALITA' "SAN PIETRO IN CASAGLIA" NEL COMUNE DI CALENZANO - ARTEA N. 2018FORATBG00000067631404870480050201 - RIF. AVI 26363</b>
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>Dott. For. Luciana Gheri</b>
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	<b>BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA</b>

GHELUC

### Il Dirigente / Titolare P.O.

#### (I)VISTO

- I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
- I.2 – che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. 22 del 03/03/2015 e ss.mm.ii. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56”;
- I.3 - la L.R. n. 39/2000 e ss.mm.ii., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii.;

I.4 – le “*Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico*” per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con atto dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 ;

II.5 – l’atto dirigenziale n. 1681 del 28/06/2019 con il quale è stata attribuita alla Dott. Arch. Nadia Bellomo la posizione organizzativa per la Pianificazione Strategica, con decorrenza 01/07/2019;

I.6 - l’atto dirigenziale n. 1011 del 07/05/2019 con il quale la Dott. For. Luciana Gheri è stata individuata quale responsabile del procedimento, con decorrenza 13/05/2019.

## **(II)PREMESSO**

II.1 - che il sig. Vincenzo Rindi, in qualità di legale rappresentante della Soc. Agr. Il Pino di Casaglia proprietaria e conduttrice dei terreni, ha presentato in data 27/07/2018, acquisita con protocollo n. 36092, domanda per trasformazione di aree boscate in terreni soggetti a periodica lavorazione per l’impianto di seminativi e specie arborea da frutto, mediante:

- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente,
- estirpazione degli apparati radicali,
- esbosco materiale legnoso,
- raccolta del materiale di risulta in piccoli cumuli per l’abbruciamento in loco,
- lavorazione superficiale per mezzo di fresa o erpice,
- semina di specie erbacee e messa a dimora di piante da frutto,

in località “San Pietro in Casaglia”, nelle particelle n. 77 – 79 – 105 e 106 del foglio di mappa n. 3 e nelle particelle n. 1 - 2 – 23 - 24 – 25 – 34 – 237 e 313 del foglio di mappa n. 11 del Comune di Calenzano, per una superficie complessiva di circa 02.97.63 ha, alla quale è stato attribuito il n. ARTEA 2018FORATBG00000067631404870480050201;

II.2 – che in data 18/12/2018, prot. n. 58872, è stata richiesta la necessaria documentazione integrativa;

II.3 – che in data 10/01/2019, prot. n. 1627, è stata richiesta la concessione della proroga dei termini per la presentazione della documentazione richiesta, concessa fino al 15/03/2019 con nota protocollo n. 8576 del 15/02/2019;

II.4 – che in data 11/03/2019, prot. n. 13010, è pervenuta la documentazione richiesta;

II.5 – che a seguito del sopralluogo per l’istruttoria tecnica, nel corso del quale è stato rilevato che i lavori erano già stati iniziati nelle particelle n. 105 e 106 del foglio di mappa n. 3 e nelle particelle n. 1 – 2 – 23 – 24 – 237 e 313 del foglio di mappa n. 11, è stata disposta la dovuta segnalazione al Corpo dei Carabinieri forestale con nota del 27/06/2019 prot. n. 32878;

II.6 – che per quanto sopra esposto la presente istanza rimane valida solo per gli interventi previsti nelle particelle n. 77 e 79 del foglio di mappa n. 3 e nelle particelle n. 25 e 34 del foglio di mappa n. 11, su una superficie complessiva di 01.67.90 ha;

II.7 – che in data 27/06/2019, prot. n. 32854, poiché nel corso del sopralluogo era stato rilevato un ristagno idrico nella particella n. 25, è stato richiesto un progetto di regimazione idraulica dell’area;

II.8 – che in data 26/07/2019, prot. n. 38173, è pervenuta documentazione non congrua;

II.9 – che in data 29/08/19 prot. 42294 è stata inviata una comunicazione di parziali motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 per integrazioni le integrazioni presentate non congrue;

II.10 – che in data 09/09/2019, prot. n. 43532, a seguito dell'incontro con i tecnici incaricati Dott. For. Leonardo Gori e il dott. Geol. Raffaele Lombardi, è pervenuta la richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni, concessa fino al 29/09/19 con nota protocollo n. 43755 del 10/09/2019;

II.11 – che in data 06/11/2019, prot. n. 53275, è pervenuta la documentazione richiesta nella quale il Dott. Geol. Raffaele Lombardi a seguito delle analisi granulometriche allegate dichiara che “... *al fine di ridurre il ristagno è da prevedere una minima spellacciatura del terreno asportando lo spessore superficiale più impermeabile sostituendolo con materiale più permeabile quali sabbie grossolane che favoriscono il drenaggio e l'infiltrazione delle acque.*”;

II.12 – che a seguito dell'istruttoria di merito, con nota n. 04/20 del 16/01/202000.43.00 ha), è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, il seguente parere:

*“Considerato che l'art. 80bis del Regolamento forestale (DPGR 48/R del 08/08/03 e ss.mm.ii.) consente la trasformazione di aree boscate per il recupero dei “paesaggi storici agrari”.*

*Premesso che il recupero dei “paesaggi agrari e pastorali di interesse storico” comporta il mantenimento delle opere di sistemazione agraria originarie, quali terrazzamenti e muri a secco.*

*Premesso che dall'esame delle foto aeree del 1954 risulta che una porzione della particella n. 77 del foglio di mappa n. 3 (00.08.25 ha), individuata nella cartografia allegata, non era coltivata.*

*Premesso che nella particella n. 25 del foglio di mappa n. 11, contrariamente a quanto dichiarato non può essere definito bosco di neoformazione ma terreno saldo, in quanto la vegetazione prevalente non era costituita da specie forestali.*

*Viste la documentazione richiesta a seguito del sopralluogo e presentate il 06/11/2019, prot. n. 53275, in merito al ristagno idrico rilevato.*

*Si esprime **parere sfavorevole** alla trasformazione della porzione boscata della particella n. 77 non coltivata nel 1954, così come individuate nella cartografia allegata, su di una superficie di 00.08.25 ha.*

*Si esprime **parere sfavorevole** alla trasformazione dei terreni saldi nella particella n. 25 del foglio di mappa n. 11, poiché, pur accettando la proposta tecnica che il Dott. Geol. Raffaele Lombardi ha prospettato nell'integrazione del 06/11/2019 prot. n. 53275, visto che non è stato allegato alcun progetto esecutivo, nel quale siano specificate le modalità esecutive, l'area su cui dovrà eseguito l'intervento, le quantità di materiale da asportare e la sua destinazione, nonché le specifiche del materiale da riportare, quantità e provenienza, non sussistono gli elementi per la valutazione dell'intervento.*

*Si esprime **parere favorevole** alla trasformazione di aree boscate richiesta, nella restante parte (00.56.75 ha) della particella n. 77 e nella particella n. 79 (00.08.70 ha) del foglio di mappa n. 3 e nella particella n. 34 (del foglio di mappa n.11, con le seguenti prescrizioni:*

- a) dopo la rimozione della vegetazione, prima di eseguire l'estirpazione degli apparati radicali, sia trasmesso, sotto forma di dichiarazione asseverata da un tecnico competente abilitato, il rilievo plano-altimetrico delle opere di sistemazione agraria ed idraulica agrarie presenti (cigionamenti – terrazzamenti – muri a secco – ecc.), degli eventuali fenomeni di dissesto presenti, corredato di documentazione fotografica con planimetria dei punti di presa.
- b) non dovrà essere modificato il profilo del terreno, i terrazzamenti/ cigionamenti presenti e rilevati dopo il taglio della vegetazione, dovranno essere mantenuti ripristinandone i muri a secco, se originariamente presenti;
- c) dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'art 76, 77 e 78 del Regolamento forestale DPGR 48/R del 08/08/03 e ss.mm.ii.;
- d) dovrà essere garantita durante tutte le fasi dei lavori la corretta regimazione delle acque e la prevenzione dall'insorgere di fenomeni erosivi;
- e) il materiale di risulta vegetale, potrà essere abbruciato in loco, eccettuato che nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto, secondo le modalità indicate dall'art. 66 del Regolamento forestale, o dovrà essere conferito a discarica, in nessun caso dovrà essere accumulato a margine dell'area;
- f) l'eventuale materiale lapideo risultante dalle lavorazioni, se non reimpiegato, dovrà essere conferito a discarica secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti;
- g) qualora nel corso dei lavori dovessero rendersi necessarie delle varianti queste dovranno essere espressamente autorizzate.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle prescrizioni indicate dal Regolamento forestale.

Poiché le particelle n. 25 e 34 del foglio di mappa n. 11 sono interessate lungo il loro limite orientale dal corso d'acqua classificato MV22595, si fa presente che ai sensi dell'art. 3 del DPGR 42/R del 25/07/2018 per svolgere le attività nell'area demaniale idrica e nell'intorno di 10 m deve essere acquisita anche l'autorizzazione idraulica del competente Ufficio del Genio Civile della Regione Toscana.”

### (III)CONSIDERATO

III.1 - che le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto II.12 hanno espresso **esito sfavorevole** alla trasformazione della porzione boscata della particella n. 77 non coltivata nel 1954, così come individuate nella cartografia allegata, parte integrante del presente atto, su di una superficie di 00.08.25 ha;

III.2 - che le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto II.12 hanno espresso **esito sfavorevole** alla trasformazione di terreni saldi nella particella n. 25 del foglio di mappa n.11, non essendo stato presentato un progetto esecutivo per la sistemazione idraulica dell'area;

III.3 - che le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto II.12 hanno espresso **esito favorevole** alla trasformazione di aree boscate richiesta, nella restante parte (00.56.75 ha) della particella n. 77 e nella particella n. 79 del foglio di mappa n. 3 e nella particella n. 34 del foglio di mappa n.11, su di una **superficie complessiva di 01.08.45 ha;**

### (IV)DISPONE

IV.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii. di:

- **non autorizzare** trasformazione della porzione boscata della particella n. 77 non coltivata nel 1954, così come individuate nella cartografia allegata, parte integrante del presente atto, su di una superficie di 00.08.25 ha,
- **non autorizzare** trasformazione dei terreni saldi nella particella n. 25 del foglio di mappa n. 11 in quanto la documentazione integrativa presentata dal Dott. Geol. Raffaele Lombardo, non conteneva alcun progetto esecutivo nel quale siano specificate le modalità esecutive, l'estensione dell'area su cui dovrebbe essere eseguito l'intervento, le quantità di materiale da asportare e la sua destinazione, nonché le specifiche del materiale da riportare, quantità e provenienza,
- **autorizzare** la trasformazione di aree boscate richiesta, nella restante parte (00.56.75 ha) della particella n. 77 e nella particella n. 79 del foglio di mappa n. 3 e nella particella n. 34 del foglio di mappa n.11, su di una superficie complessiva di 01.08.45 ha,
- che siano rispettate le prescrizioni di cui al punto II.12 del presente atto;
- **in particolare dopo la rimozione della vegetazione, prima di eseguire l'estirpazione degli apparati radicali, sia trasmesso, sotto forma di dichiarazione asseverata da un tecnico competente abilitato, il rilievo plano-altimetrico delle opere di sistemazione agraria ed idraulico agrarie presenti(cigliamenti – terrazzamenti – muri a secco – ecc.), degli eventuali fenomeni di dissesto presenti, corredato di documentazione fotografica con planimetria dei punti di presa;**
- che prima dell'inizio dei lavori siano comunicati i dati identificativi dell'impresa esecutrice;
- entro il termine di validità del presente atto dovrà essere data comunicazione della fine dei lavori, comprensivi dell'impianto delle colture agrarie previste, corredata di documentazione fotografica con planimetria dei punti di presa,

IV.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto.

**IV.4 - La presente autorizzazione ha validità di anni tre (3) dalla data del rilascio, ad eccezione di eventuali mutamenti dello stato dei luoghi per motivi non prevedibili al momento del sopralluogo.**

## **(V) TUTELA**

V.1 - Tutela

Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

lg

Firenze      16/01/2020

**BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE  
STRATEGICA**

**DA PUBBLICARE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”